



DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/21 AGIRA

**Comuni di Agira Assoro Leonforte Nissoria Regalbuto
ASP n. 4 – Distretto di Agira**

Criteria per l'accreditamento degli operatori del terzo settore

Art. 1 – Premessa

I Comuni del Distretto D/21, Agira (capofila), Assoro, Leonforte, Nissoria, e Regalbuto, in applicazione dell'art.11 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dell'art.5 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alle persone", disciplinano in forma sperimentale, mediante la concessione di voucher sociali, l'erogazione di tutti i servizi e gli interventi a favore di anziani, disabili, minori, famiglie, soggetti in particolare stato di bisogno, previsti nei Piani di Zona di Distretto, nei Piani di Intervento del Piano di Azione e Coesione, e in qualsiasi altra progettazione del Distretto per i quali si scelga tale forma di attuazione.

Nelle more dell'emanazione da parte della Regione Siciliana di specifiche direttive in materia, il Distretto Socio Sanitario D/21 attua l'accreditamento quale sistema di affidamento finalizzato all'erogazione dei servizi attraverso lo strumento del *voucher sociale*, previsto dall'art.17 legge 328/2000, spendibile dai beneficiari presso organismi del terzo settore accreditati.

A tal fine viene istituito apposito Albo.

Art. 2 - Finalità

Con l'accreditamento dei soggetti del terzo settore, il Distretto Socio Sanitario D/21 intende favorire la nascita di un'offerta plurima di fornitori di servizi qualificati, che raggiungono elevati livelli di qualità gestionali.

L'accreditamento consente agli enti di diventare potenziali erogatori di prestazioni e interventi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico.

Gli obiettivi del sistema dell'accreditamento sono i seguenti:

- Garantire al cittadino un elevato standard qualitativo dei soggetti accreditati attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori;
- Centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la sua capacità di autonomia e determinazione sia in ordine all'elaborazione del progetto assistenziale che alla scelta del soggetto erogatore;
- Verificare preventivamente l'esperienza e la qualità dei soggetti erogatori delle prestazioni.

Art. 3 - Soggetti ammessi

Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo distrettuale dei Soggetti Accreditati gli organismi ed enti no profit di cui all'art. 1, comma 4 della legge n. 328/00, la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi previsti, iscritti all'Albo Regionale di cui all'art.26 della L.R. n.22/86 nella stessa sezione per cui intendano accreditarsi col Distretto. In particolare: le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali e loro consorzi, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS in generale e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro. Possono, inoltre, presentare istanza di accreditamento le imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/06. Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91 e gli altri soggetti che non presentino organizzazione di impresa, non possono presentare istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1. Le stesse invece, possono partecipare in qualità di partner, non capofila, di aggregazioni all'interno delle quali possono svolgere esclusivamente le attività previste dalla legge 266/91.

Art.4 – Tipologia dei voucher sociali – Tariffe

Il voucher sociale è titolo per l'acquisto di prestazioni erogate da organismi ed enti no profit accreditati.

L'assegnazione dei voucher sociali è legata al progetto assistenziale individualizzato elaborato dai Servizi territoriali competenti.

Il valore orario unitario di un voucher, escluso le prestazioni sanitarie, è determinato sulla base delle tariffe previste dal CCNL di comparto per il personale così come aggiornato annualmente dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, maggiorato della percentuale per gli oneri di gestione e dell'IVA.

Art. 5 - Requisiti per l'accreditamento

I soggetti del terzo settore, per ottenere l'accreditamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

- iscrizione all'Albo Regionale delle istituzioni socio-assistenziali di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86 per la sezione corrispondente alla richiesta di accreditamento;
- iscrizione nel registro delle imprese C.C.I.A.A. per le attività rientranti nell'oggetto di accreditamento;
- inesistenza delle seguenti cause di esclusione:
 - a. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e la sussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. pendenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (a carico di tutti coloro che ricoprono incarichi di rappresentanza del soggetto)
 - c. esistenza di sentenze di condanna passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/718 (a carico di tutti coloro che ricoprono incarichi di rappresentanza del soggetto)
 - d. avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - e. avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
 - f. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
 - g. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - h. non essere in regola con le norme sul lavoro dei disabili, se sottoposto alle prescrizioni di cui alla legge 68/99.

Requisiti organizzativi e di qualità:

- esperienza di almeno 1 anno nel territorio del Distretto, maturata nel settore socio assistenziale, comprovata mediante autocertificazione attestante i servizi prestati, il committente e la regolare esecuzione degli stessi;
- organigramma e funzionigramma dell'Ente;
- copertura assicurativa RC per operatori e utenti;
- rispetto del CCNL di riferimento e della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme contenute nel D.Lgs.276 del 10/09/2003 e s.m.i.;
- osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro concernenti l'utilizzo di adeguati indumenti di lavoro e di protezione per il personale;
- adempimento agli obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.68/99;
- disponibilità di personale assistenziale in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per il servizio;
- individuazione di una figura di coordinamento/riferimento per il servizio con il titolo specifico di assistente sociale o psicologo o pedagogo; il coordinatore dovrà avere anche

la funzione di valutazione del servizio che dovrà essere svolta a cadenza mensile e per iscritto;

- impegno a contenere almeno entro il 30% il turn-over degli operatori;
- capacità di attivare il servizio entro il termine indicato nella formale richiesta da parte del committente;
- avere una sede legale e/o una sede operativa nel territorio del Distretto D/21 adeguata e funzionale.

Art. 6- Mantenimento dei requisiti e controlli

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, gli Enti sono obbligati, entro il 31 dicembre di ogni anno, a presentare al Distretto la dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti di iscrizione.

L'Ente accreditante si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti l'accreditamento. In caso di esito negativo, il soggetto sarà cancellato dall'Albo distrettuale dei soggetti accreditati e denunciato alle Autorità competenti.

Art.7 – Presentazione istanza di accreditamento e valutazione

Le domande di accreditamento al Distretto possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno. La valutazione delle istanze e la verifica del mantenimento dei requisiti è di competenza dell'Ufficio Piano presieduto dal Dirigente coordinatore del Distretto D/21.

L'elenco degli enti iscritti all'Albo, approvato annualmente con determina del Dirigente dei Servizi Sociali del Comune capofila del Distretto D/21, è pubblicato sul sito web dei Comuni del Distretto.

Art.8 – Sospensione e Revoca

L'accreditamento è revocato con provvedimento del Dirigente del Comune capofila per il venire meno dei requisiti in base ai quali era stato concesso qualora l'ente titolare, previamente diffidato a ripristinare la sussistenza dei requisiti stessi, non abbia provveduto entro il termine assegnato.

L'accreditamento è altresì revocato dal Dirigente del Comune capofila in caso di accertati gravi difetti di funzionamento o violazione di legge che comportano rilevante pregiudizio per gli utenti.

Art.9-Effetti dell'accreditamento

L'avvenuto accreditamento all'Albo distrettuale non comporta l'automatica possibilità di erogare le prestazioni, bensì l'iscrizione nell'elenco dei fornitori accreditati.

Ogni volta che il Distretto avvia un servizio, richiede agli Enti iscritti alla sezione specifica dell'Albo il possesso di ulteriori requisiti organizzativi e strutturali necessari per la realizzazione del servizio. Il cittadino avente diritto ai servizi potrà effettuare la propria scelta tra i soggetti accreditati in possesso dei prescritti requisiti.

Il perfezionamento del rapporto di fornitura avviene per gli specifici interventi attraverso la sottoscrizione del patto di accreditamento/convenzione da stipularsi fra il Comune capofila e il soggetto accreditato, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa, in conformità al presente regolamento, relativamente a:

- modalità organizzative delle prestazioni:
- personale
- modalità di pagamento
- cause di risoluzione
- disposizioni in materia di sicurezza;
- disposizioni varie.